



International Rail Transport Committee
Comité international des transports ferroviaires
Internationales Eisenbahntransportkomitee

Agreement on Journey Continuation

(Accordo sulla prosecuzione del viaggio)

(AJC)

Opuscolo informativo sull'*Agreement on Journey Continuation* (Accordo sulla prosecuzione del viaggio) in relazione al trasporto ferroviario internazionale di passeggeri (AJC)

Data: 01 aprile 2023

Il presente opuscolo ha lo scopo di informare il pubblico sull'*Agreement on Journey Continuation* (AJC) in relazione al trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. L'obiettivo principale della presente scheda informativa è riassumere il contenuto dell'AJC e fornire ai passeggeri una panoramica di ciò che le imprese ferroviarie partecipanti hanno concordato in via di attenzione commerciale.

1. Cosa prevede

- Le imprese ferroviarie partecipanti hanno sottoscritto un accordo in via di attenzione commerciale ai passeggeri che hanno perso una coincidenza
- Data la natura dell'accordo, non ne derivano diritti legali per i passeggeri
- Imprese partecipanti: BLS, CD, CFL, DB, DSB, MAV-START, NS, OBB, Renfe, SBB/CFF, SJ, SNCB/NMBS, SNCF, SZ, Trenitalia, ZSSK, GYSEV, HŽPP, PKP IC
- L'accordo non preclude l'applicazione di altri accordi già in essere tra le imprese partecipanti (ad esempio HOTNAT, accordi bilaterali, ecc.)

2. Ambito di applicazione dell'accordo

- Per i passeggeri internazionali
- Passeggeri in possesso di titoli di viaggio regolati da distinti contratti di trasporto per un viaggio
- Passeggeri che hanno perso una coincidenza ferroviaria, a causa del ritardo o della cancellazione del treno precedente la coincidenza
- A condizione che i passeggeri abbiano previsto un tempo di coincidenza ragionevole tra i treni, secondo i sistemi ufficiali di pianificazione del viaggio
- Continuazione del viaggio con il vettore originario senza costi aggiuntivi e senza alcuna garanzia della disponibilità di posti sul primo treno disponibile
- Il presente accordo non si applica in materia di assistenza, rimborso e indennità dovuti a ritardo/cancellazione; in questi casi, si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario

3. Procedura di richiesta

- a) Il passeggero può richiedere una certificazione del ritardo (il modello può variare da una impresa ferroviaria all'altra), fornita dal personale del treno in ritardo/cancellato
- b) Il personale fornisce al passeggero informazioni sulle opzioni di continuazione e sulle condizioni applicabili al servizio
- c) Il passeggero può salire sul primo treno disponibile operato dallo stesso vettore

4. Informazioni che devono essere fornite dal personale

- Necessità di ottenere una dichiarazione che confermi il ritardo per facilitare la continuazione del viaggio, in particolare se la prosecuzione riguarda treni per i quali è richiesta la prenotazione;
- Informazioni sul personale in grado di rilasciare tale dichiarazione: controllore, capotreno, personale di stazione, ufficio prenotazioni, helpdesk specifico, ecc.;
- Le condizioni specifiche stabilite dagli operatori per la prosecuzione del viaggio;

5. Domande

- Al personale delle imprese ferroviarie disponibile
- Ulteriori informazioni: anche sul sito web del rispettivo vettore

Il presente opuscolo non ha carattere vincolante.
